

## SUCCESSIONI

## Coppie di fatto

## Conviventi: un'eredità da costruire

Testamento e donazione vanno calibrati tra le esigenze della coppia e i diritti dei legittimari

## IL QUESITO



**Convivo con un uomo con il quale non intendo sposarmi. Entrambi veniamo da precedenti matrimoni (io sono solamente separata, mentre il mio convivente è divorziato) e abbiamo dei figli, nati dai precedenti matrimoni, cresciuti con buoni rapporti reciproci. Intendiamo rispettare i diritti ereditari dei nostri figli. Tuttavia, il nostro legame dura da oltre 15 anni e noi vorremmo garantirci reciprocamente qualche forma di eredità in**

**caso di morte di uno di noi. Non sappiamo bene come procedere, anche per il timore di adottare strumenti che possano rivelarsi inadeguati alla realizzazione delle nostre volontà o prestare il fianco a eventuali litigi o contenziosi. Vorremmo perciò avere da voi qualche consiglio su come muoverci.**

S.S.-LIVORNO

## Angelo Busani

Cresce in Italia il peso delle "famiglie di fatto": secondo l'Istat, nel nostro Paese se ne registrano circa un milione, di cui circa la metà tra persone mai coniugate. Un fenomeno completamente ignorato dalla legge ma che, "dal basso", reclama regolamentazione: finora, in taluni casi, l'hanno elaborata i giudici, che da tempo riconoscono rilevanza ai rapporti tra conviventi, ma ovviamente si è trattato di interventi per risolvere controversie specifiche nel quadro della legislazione vigente.

Uno degli aspetti più importanti su cui vi è necessità

## TUTTE LE VARIABILI

Spesso bisogna trovare un delicato equilibrio tra la tutela del partner e quella dei figli da relazioni precedenti

di regolamentazione è senz'altro quello della successione ereditaria: in mancanza di una legge in materia, infatti, i conviventi sono come due perfetti estranei e, quindi, senza una normativa che disciplini queste vicende, è assai difficile procedere a una regolamentazione convenzionale.

La convenienza non vale ad attribuire alcun diritto successorio, salvo che il convivente sia beneficiario con un testamento. Il testamento, per non essere impugnabile, deve però rispettare le quote riservate ad eventuali eredi legittimari del defunto: e cioè il coniuge (precisandosi che è tale anche il coniuge separato in quanto solo il divorzio recide il vincolo coniugale), i figli (e i loro discendenti) e, se manca un figlio (e discendenti), gli ascendenti del defunto. In mancanza di testamento, si apre la successione legittima a favore del coniuge (anche

separato) del defunto, dei figli e loro discendenti: in assenza di questi ultimi, oltre al coniuge sono beneficiari gli ascendenti, i fratelli e le sorelle del defunto. In loro mancanza, l'eredità si devolve ad altri parenti entro il sesto grado (con la regola che il parente più prossimo esclude quello più remoto) o, in alternativa, allo Stato.

Nel nostro sistema, pur mancando una disciplina legislativa, i rapporti di convivenza sono riconosciuti come leciti e meritevoli di tutela (si veda, in proposito, Il Sole 24 Ore del 18 novembre scorso). È spontaneo chiedersi se sia quindi possibile stipulare un patto di convivenza che abbia anche rilevanza in sede di successione a causa di morte, vale a dire un contratto con il quale i conviventi possano pattuire, l'uno a favore dell'altro, le sorti del proprio patrimonio dopo la loro morte. La risposta è negativa, in quanto nel nostro ordinamento oggi ci sono due principi inderogabili:

- il divieto dei patti successori;
- l'intangibilità della legittima.

Divieto di patti successori significa nullità di qualsiasi atto o contratto con il quale, in vita della persona della cui eredità si tratta, si disponga le sorti del patrimonio di questa persona dopo la sua morte. Ad esempio, sono nulli il patto con il quale Tizio e Caio si accordino affinché il patrimonio di Tizio passi a Caio alla morte di Tizio; il patto con il quale Mevio e Sempronio si accordano nel senso che una volta deceduto Tizio (di cui Mevio e Sempronio ipotizzano di essere eredi: in ipotesi, in quanto suoi figli), il patrimonio di Tizio venga attribuito così come deciso tra Mevio e Sempronio; o l'atto con il quale Caio dichiara di rinunciare all'eredità di Tizio una volta che Tizio sia deceduto.

Quanto al principio di intangibilità della legittima, occorre rammentare che, nel redigere un testamento (come nella donazione) bisogna tener conto che il patrimonio di ogni persona fisica si divide idealmente in due sottoinsiemi: la quota legittima, che è quella necessariamente riservata ai legittimari (cioè determinati, stretti parenti del de cuius); e la quota disponibile, che è quella di cui quel soggetto può liberamente disporre (per donazione o per testamento) a favore di chiunque. Legittimari sono i soggetti ai quali la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio del defunto: sono legittimari

## ATTENTI A...



## ANCHE IL FISCO È PENALIZZANTE

Nella successione o nella donazione tra conviventi la tassazione è particolarmente aspra. Infatti, al valore dei beni si applica l'aliquota dell'8 per cento. I titoli di Stato tuttavia non scontano imposta se compresi in una successione (la scontano nella donazione). La valutazione degli immobili si effettua, di regola, moltiplicando la rendita catastale per un dato coefficiente di aggiornamento (e pertanto non viene fatto oggetto di tassazione il reale valore di mercato); a tale valore, oltre all'aliquota dell'8%, si applicano quelle del 2 e dell'1% per le imposte ipocatastali (ridotte a 200 euro ciascuna se il beneficiario gode delle agevolazioni prima casa).

RIPRODUZIONE RISERVATA

il coniuge del defunto, i suoi figli, i discendenti dei figli (e cioè i nipoti del defunto) e gli ascendenti (cioè genitori del defunto, ma solo se mancano discendenti). Ebbene, la legittima si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio del de cuius al momento della sua morte, con il valore dei beni di cui il soggetto ha disposto per donazione durante la sua vita: e se un legittimario non ottiene un valore pari alla quota di legittima che la legge gli riserva, egli può impugnare la donazione o il testamento per conseguire quel che gli spetta. Ai conviventi non resta che procedere alle reciproche attribuzioni mediante donazioni o testamento, nel rispetto dei diritti dei legittimari.

Quanto al testamento, esso può essere redatto in tre diverse forme:

- il testamento olografo, che ha il pregio di poter essere confezionato senza alcuna assistenza professionale (ma che sconta il rischio di essere malredatto, se non si conosce la legge e non si ha esperienza in materia) e che, per la sua validità, deve essere scritto tutto a mano dal testatore, munito della data e infine sottoscritto dal testatore stesso. Inoltre, il testamento olografo può presentare inefficienze sotto il profilo della sua conservazione e della sua reperibilità al momento opportuno e cioè all'apertura della successione;
- il testamento pubblico, che è un atto notarile nel quale il testatore dichiara le sue volontà, in presenza di due testimoni, a un notaio, il quale le traduce in iscritto nella forma dell'atto pubblico (coperto dal segreto professionale del notaio che lo stipula);
- il testamento segreto che consiste nella consegna di un plico chiuso al notaio, il quale lo riceve in deposito senza conoscere le volontà del testatore.

Il testamento segreto che consiste nella consegna di un plico chiuso al notaio, il quale lo riceve in deposito senza conoscere le volontà del testatore.

Il testamento segreto che consiste nella consegna di un plico chiuso al notaio, il quale lo riceve in deposito senza conoscere le volontà del testatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

## Punto per punto

## AI FIGLI 1/3 RESTA DISPONIBILE



## IL CASO

Tizio si è sposato con Caia, dalla quale poi ha divorziato. Successivamente, ha instaurato una convivenza con Sempronio. Dal matrimonio, Tizio ha due figli. Tizio e Sempronio intendono pianificare la loro successione. Che cosa spetta ai figli e che cosa il padre può lasciare alla sua convivente?

## LA SOLUZIONE

Ai figli spettano i 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali. La quota disponibile per testamento (o per donazione in vita) è pari a 1/3 del valore dei beni dell'eredità. Quanto al valore dei beni, occorre far riferimento a quello presumibile all'apertura della successione

## L'ATTRIBUZIONE DETTAGLIATA EVITA LA COMUNIONE



Tizio convive con Caia e ha un figlio, Sempronio, da una precedente relazione. Possiede beni di varia natura (in mobili e in immobili) e intende compilare un testamento nel quale suddividere tra Caia e Sempronio i propri beni. È possibile ciò, oppure il figlio può reclamare una quota di ciascuno dei beni dell'asse ereditario?

Nel rispetto del valore riservato ai legittimari, il testatore può comporre nel modo che ritiene più opportuno la quota di ciascuno, attribuendo loro determinati beni in via esclusiva ed evitando così che si origini una comunione ereditaria sull'intero patrimonio

## L'INTESTAZIONE SIMULATA PUÒ MUTARE IL QUADRO



Tizia convive con Caio, legalmente separato con una figlia di 20 anni; la convivenza si svolge in un appartamento intestato a Tizia, ma pagato per metà dalla coppia. Nel caso di morte di Caio, Tizia corre rischi in ordine alla proprietà dell'appartamento?

I rischi di Tizia appaiono abbastanza esigui e collegabili all'eventualità che la figlia di Caio riesca a dimostrare l'intestazione simulata dell'appartamento e pertanto a pretendere che la quota pagata da suo padre faccia parte dell'eredità lasciata da quest'ultimo

## LA SCRITTURA PRIVATA «CERTIFICA» LA COMPROPRIETÀ



Tizio, convivente con Caia, vuole acquistare un appartamento. Vorrebbe evitare la contestazione perché questo provocherebbe a Caia problemi di reddito, in quanto Caia percepisce una pensione che potrebbe perdere se divenisse titolare di un reddito da fabbricati. Come fare?

La soluzione migliore per la convivente sarebbe la contestazione. In alternativa, si potrebbe stipulare una scrittura privata nella quale si riconosca che la proprietà spetta ad entrambi i conviventi, avendo essi sborsato il prezzo al 50%

## L'ASSEGNO DIVORZILE PUÒ PROSEGUIRE CON L'EREDITÀ



Tizio era sposato, ha avuto due figli durante il matrimonio e poi ha divorziato; ora convive con Caia. Con riferimento alla sua futura successione ereditaria, Tizio e Caia si chiedono se la moglie divorziata abbia diritti successori e, in caso positivo, di quale entità.

All'ex coniuge, beneficiario di un assegno di divorzio, può essere attribuito dal Tribunale, qualora versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità. Il diritto si estingue se il beneficiario si risposa o viene meno il suo stato di bisogno

## LE VOLONTÀ IN DUE ATTI DISTINTI



Tizio e Caia convivono e, ponendosi il problema della loro successione ereditaria, vorrebbero beneficiari mediante la redazione di un reciproco testamento olografo, firmato da entrambi, perché con ciò intendono rendere irrevocabile il testamento. Come fare?

È vietato il testamento reciproco; è invece consentita la redazione di due testamenti «a specchio»: l'uno (firmato da Tizio) nel quale Tizio nomina erede Caia e l'altro (firmato da Caia) nel quale Caia nomina erede Tizio. Si ricorda che il testamento è sempre revocabile

## LA TUTELA DEI FIGLI DA UNIONI PRECEDENTI



Tizio e Caia hanno avuto un figlio, ciascuno da precedenti relazioni. Ora intendono fare testamento a favore l'uno dell'altra. Però, se Tizio muore prima di Caia, il suo patrimonio va a suo figlio e a Caia; morendo poi quest'ultima, il suo patrimonio andrebbe al solo figlio di Caia. Come tutelare il figlio di Tizio?

Il figlio di uno solo dei conviventi, non essendo parente dell'altro convivente, non eredita da costui se non a seguito di disposizione testamentaria. Occorre perciò calibrare attentamente le disposizioni testamentarie della coppia

## I BENEFICIARI IN SECONDA

In assenza di coniuge e discendenti, per l'assegno ai superstiti entrano in gioco i genitori, i fratelli e le sorelle

## L'ECCEZIONE

Lo status di separato non esclude il diritto alla percezione assistenziale salvo il caso in cui vi sia addebito per colpa

## Pensione reversibile per moglie e figli

## IL QUESITO



**Sono la compagna di un lavoratore dipendente, che ha 20 anni più di me e sono casalinga con due figli ancora piccoli. Vorrei sapere, nell'infuosto evento della morte del mio convivente, cosa mi spetterebbe nell'ambito della previdenza. Secondo una mia amica, in caso di morte di un lavoratore dipendente, il coniuge e alcuni parenti possono aspirare all'ottenimento della pensione indiretta. Ma non vi sarebbero tutele per i conviventi. Noi non siamo**

**coniugati, anche se per diverse ragioni, soprattutto di tipo economico, ora non escludiamo di sposarci a breve. Inoltre, il mio compagno ha quattro fratelli più giovani; nel caso fossimo coniugati, la reversibilità dovrebbe venire divisa anche con loro, oppure moglie e figli hanno una priorità nel diritto a questa forma di assistenza?**

A.R.-MILANO

## Giuseppe Rodà

La convivenza, nel caso di morte di una delle parti, che sia lavoratore in attività o pensionato, non fa mai scattare il diritto alla tutela previdenziale del trattamento pensionistico ai superstiti. Sia per la pensione indiretta (in caso di morte dell'assicurato in posizione di non pensionato, ad esempio lavoratore in attività o prosecutore volontario) sia per la pensione di reversibilità (morte di un titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità e di invalidità), il requisito primario è la presenza del vincolo coniugale. Si ricorda poi che l'assegno di invalidità, liquidato secondo la legge 222/1984, non è reversibile.

Vediamo ora i requisiti contributivi per la pensione indiretta, che sono, in alternativa, il possesso, da parte del defunto, alla data del decesso, dei vecchi requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia; oppure, il possesso, alla data del decesso, di 5 anni di assicurazione e di 5 anni di

contribuzione di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte. Si ricorda che ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.

I superstiti aventi diritto alla pensione sono: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle. I genitori, i fratelli e le sorelle entrano in gioco nell'ipotesi in cui manchino coniuge e figli oppure, essendoci, non abbiano diritto alla pensione. La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato legalmente. Tuttavia, il coniuge separato con «addebito» (con colpa) può conseguire il diritto alla pensione ai superstiti soltanto nel caso in cui risulti titolare di un assegno alimentare, stabilito dal Tribunale, a carico del coniuge deceduto (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1987, n. 286, Inps, circolari 22 ottobre 1987, n. 246 e 28 dicembre 1989, n. 277). Il coniuge divorziato, titolare dell'assegno divorzile,

ha diritto alla pensione ai superstiti a determinate condizioni. Con il coniuge del defunto (articolo 22, legge 21 luglio 1965 n. 903) possono concorrere nel diritto alla pensione ai superstiti i figli. Per figli, la norma si riferisce ai figli legittimi, legittimati, affiliati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, naturali riconosciuti, o giuridicamente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto, naturali non riconoscibili dal lavoratore defunto per i quali il defunto era tenuto al mantenimento o agli alimenti, per sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del Codice civile, naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che, nella successione del genitore, hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, secondo gli articoli 580 e 594 del Codice civile; ora tuttavia va segnalato che il Dlgs 154/2013 (attuativo della legge 219/2012) in vigore dal 7 febbraio prossimo abolisce ogni distinzione tra figli

legittimi e naturali, riferendosi semplicemente ai «figli», che alla data della morte del genitore risultino:  
 ■ minori di 18 anni;  
 ■ studenti che frequentano una scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del defunto e che non prestino attività lavorativa (Inps, circolare n. 53484 del 3 agosto 1972);  
 ■ studenti iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso legale di laurea (in ogni caso non oltre il 26° anno di età), a carico del genitore morto, e che non svolgano attività lavorativa;  
 ■ inabili di qualunque età e a carico del genitore (a questi fini, si considerano inabili i figli che, alla data del decesso del genitore, si trovavano, per grave infermità fisica o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro).

La pensione ai superstiti spetta anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del padre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli esempi

## IL MATRIMONIO CON IL PENSIONATO GIÀ OVER 70



**Sono una signora di 45 anni. Mi si presenta la possibilità di sposare un pensionato di 71 anni. Vorrei sapere se potrò in futuro avere diritto all'eventuale pensione di reversibilità. Subirà forse delle riduzioni su quest'assegno?**

## LA SOLUZIONE

Dal 1° gennaio 2012 è scattata una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità del pensionato ultrasettante nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al

numero di 10 anni. La riduzione, quindi, si verifica quando il matrimonio risulti contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni (circolare Inps n. 84 del 14 giugno 2012)

## UNA TANTUM ALLA VEDOVA CHE SI RISPOSA



**Sono titolare di una pensione di reversibilità. Ora ho un nuovo compagno. Se decidessi di sposarmi una seconda volta, che cosa succederebbe alla mia pensione: la perdere o riuscire a conservarla, magari parzialmente?**

Al coniuge che cessa dal diritto alla pensione per nuovo matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità (26

mensilità) di pensione. In presenza di minori, essi hanno diritto a un aumento della loro quota in relazione alla perdita del diritto alla pensione da parte del genitore che si è risposato

## CIRCOLARI E SENTENZE

**Corte costituzionale, sentenza 12-20 maggio 1999, n. 180; Inps, circolare 4 novembre 1999, n. 195**  
 I nipoti minori e viventi a carico dei nonni assicurati rientrano tra i destinatari diretti e immediati del trattamento di pensione ai superstiti (pensione indiretta e di reversibilità). Questa equiparazione è stata sancita dalla sentenza del 12-20 maggio 1999, n. 180 («Gazzetta Ufficiale» 1° serie speciale del 26 maggio 1999, n. 21). L'Inps, con la circolare del 4 novembre 1999, n. 195, ha fornito i criteri applicativi.

**Cassazione, sentenze 159/1998 e 5865/1999; Inps, circolare 27 giugno 2001, n. 132**  
 Non è retroattiva, in materia di pensione di reversibilità al coniuge divorziato, la nuova disciplina introdotta dalla legge 74/1987 quando la morte del «de cuius» sia avvenuta prima del 12 marzo 1987 (data di entrata in vigore della legge 74/1987). Lo ribadisce l'Inps con la circolare del 27 giugno 2001, n. 132. Con questa circolare l'Istituto di previdenza ha riepilogato i criteri riguardanti l'attribuzione della pensione indiretta o di reversibilità al coniuge divorziato, considerando i principi affermati dalla Cassazione con le sentenze 159/1998 e 5865/1999.

**Cassazione, sezioni unite, sentenza 12 gennaio 1998; Inps, circolare 6 ottobre 1998, n. 211**  
 Quando al momento della morte dell'ex coniuge, titolare di un diritto alla pensione, al medesimo sopravvivono il coniuge divorziato (titolare di assegno di divorzio) e un coniuge superstiti avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstiti, hanno pari e autonomi diritti all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto. È il principio affermato dalla Cassazione, sezioni unite, con la sentenza del 12 gennaio 1998, n. 159 (Inps, circolare 6 ottobre 1998, n. 211). In base a questo principio sostanzialmente viene equiparata, sul piano giuridico, la posizione del coniuge divorziato con assegno divorzile a quella del coniuge superstiti avente diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.